

TLR: Regolamento sull'etichettatura dei pneumatici (Regolamento (UE) 2020/740), spiegato

Il regolamento sull'etichettatura dei pneumatici impone a ogni pneumatico C1, C2 e C3 sul mercato dell'UE un'etichetta con le classi di consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumorosità, registrata in EPREL e mostrata in vendita e pubblicità. Vincola fornitori, distributori e fornitori di veicoli, si applica dal 1° maggio 2021 e non è mai stato modificato.

Rivisto il 24 settembre 2026 da Conphora compliance team · Prossima revisione 13 marzo 2027 · Non è consulenza legale

Dati essenziali

Riferimento	Regolamento (UE) 2020/740	Tipo di atto	Regolamento
In vigore	25 giugno 2020	Si applica dal	1 maggio 2021
Applicato da	Le autorità nazionali di vigilanza del mercato fanno rispettare il regolamento: l'articolo 12, paragrafo 1, rende applicabile ai pneumatici interessati il regolamento (UE) 2019/1020, l'articolo 11, paragrafo 4, obbliga gli Stati membri a far svolgere alle loro autorità ispezioni di routine e ad hoc nei punti vendita, e l'articolo 12, paragrafo 3, prevede che le strategie nazionali di vigilanza del mercato elaborate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2019/1020 comprendano azioni per far rispettare l'etichettatura dei pneumatici; la Commissione sostiene la cooperazione tramite il gruppo di cooperazione amministrativa sull'etichettatura dei pneumatici, e le autorità possono recuperare dal fornitore non conforme i costi dell'esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4.	CELEX	32020R0740

Date principali

1 luglio 2012	Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1222/2009, gli obblighi di fornitori e distributori della prima etichetta UE dei pneumatici, non si applicano ai pneumatici prodotti prima di questa data	Art. 15
1 novembre 2012	Si applica il regolamento (CE) n. 1222/2009, l'atto sostituito dal regolamento (UE) 2020/740	Art. 16
25 maggio 2020	Regolamento (UE) 2020/740 adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulle basi giuridiche dell'articolo 114 e dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE	title, citations and signature block after Art. 18
25 giugno 2020	Entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GU L 177 del 5 giugno 2020; da questa data i fornitori possono inserire volontariamente nella banca dati dei prodotti i pneumatici già immessi sul mercato	Art. 5(3), Art. 18 and the OJ reference
27 luglio 2020	Prima rettifica pubblicata nella GU L 241; EUR-Lex la registra come correzione delle versioni linguistiche tedesca, inglese e italiana, e il testo consolidato la elenca come C1	list of corrigenda in the header
30 aprile 2021	La rettifica pubblicata nella GU L 147 corregge il blocco del titolo dell'atto, che reca ora la dicitura «Testo rilevante ai fini del SEE»; è integrata nel testo consolidato come C2	C2 marks in the title block
1 maggio 2021	Si applica il regolamento (UE) 2020/740 e il regolamento (CE) n. 1222/2009 è abrogato; da questa data i fornitori devono inserire le informazioni dell'allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo tale data, e gli Stati membri dovevano notificare alla Commissione le norme sulle sanzioni e sull'applicazione	Art. 5(1), Art. 11(5), Art. 17 and Art. 18
28 ottobre 2021	La rettifica pubblicata nella GU L 382 corregge le specifiche di formato dell'etichetta dell'allegato II, tra cui le dimensioni in punti dei caratteri Verdana e Calibri, i contorni delle frecce e le dimensioni dei pittogrammi; è integrata nel testo consolidato come C3	C3 marks in Annex II, point 2.2
30 novembre 2021	Termine entro cui i fornitori devono inserire le informazioni dell'allegato VII nella banca	Art. 5(2)

dati dei prodotti per i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021

26 giugno 2022	Termine entro cui la Commissione doveva adottare atti delegati che introducessero negli allegati requisiti informativi per i pneumatici ricostruiti, purché fosse disponibile un metodo di prova adeguato; non è stato adottato alcun atto delegato di questo tipo, per cui i pneumatici ricostruiti non sono ancora soggetti ad alcun obbligo di etichettatura	Art. 2(1) and Art. 13(2)
6 luglio 2022	Il regolamento (CE) n. 661/2009, citato dall'articolo 3, punto 1, per le classi di pneumatici C1, C2 e C3 e dall'allegato I, parte C, per i valori limite di rumorosità di rotolamento, è abrogato dal regolamento (UE) 2019/2144 a decorrere dalla sua data di applicazione; i riferimenti ad esso si intendono fatti a tale regolamento	Art. 18(1) and (2) and Art. 19
17 febbraio 2024	Si applica il regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE; il riferimento dell'articolo 8 a un prestatore di servizi ai sensi dell'articolo 14 di tale direttiva si intende fatto all'articolo 6 del regolamento sui servizi digitali	Art. 89 and Art. 93(2)
1 giugno 2025	Termine entro cui la Commissione doveva valutare il regolamento e riferire al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, anche sui costi e sui benefici di una verifica obbligatoria da parte di terzi indipendenti delle informazioni dell'etichetta	Art. 15
25 giugno 2025	Fine del primo periodo quinquennale dei poteri delegati della Commissione ai sensi dell'articolo 13, tacitamente prorogato per un periodo identico, salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio	Art. 14(2)
1 luglio 2025	Entra in vigore il decreto (bekendtgørelse) danese n. 787 del 18 giugno 2025: i poteri del ministro dei trasporti in materia di vigilanza del mercato e di requisiti di etichettatura dei prodotti connessi alla circolazione stradale ai sensi del § 8 c della legge sui prodotti sono esercitati dalla Færdselsstyrelsen, che svolge anche i compiti di omologazione e ispezione dei veicoli	§ 5, § 11 and § 21

8 gennaio 2026	La legge danese sui prodotti è consolidata come LBK n. 22 dell'8 gennaio 2026, che elenca il regolamento (UE) 2020/740 come settore di prodotto n. 33 e il regolamento (CE) n. 1222/2009 come n. 32, entrambi prodotti connessi alla circolazione stradale; dal gennaio 2026 la Sikkerhedsstyrelsen è il dipartimento Markedsovervågning dell'Erhvervsstyrelsen, l'autorità di controllo ai sensi del § 9	§ 2, stk. 1, nr. 32 and 33, § 4, nr. 5 and 6, and § 9
24 giugno 2026	La Commissione adotta il COM(2026) 565 definitivo, una proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 in materia di semplificazione e opzioni digitali, insieme alle relazioni di attuazione ai sensi dell'articolo 19 del regolamento sull'etichettatura energetica e dell'articolo 15 del presente regolamento; la proposta non è diritto vigente e non cambia nulla finché non sarà adottata	explanatory memorandum, sections 1 and 3, and Art. 2

Fornitore: fabbricante stabilito nell'Unione

- Provare e classificare ogni tipo di pneumatico con i metodi dell'allegato I: il coefficiente di resistenza al rotolamento in N per kN ai sensi dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117, allineato con la procedura di allineamento di laboratorio dell'allegato V, classificato da A a E sulla scala specifica della classe; l'indice di aderenza sul bagnato G ai sensi dell'allegato 5 del regolamento UNECE n. 117, calcolato come G(T) meno 0,03 e classificato da A a E; il valore di rumorosità di rotolamento esterno N in dB(A) ai sensi dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117, dichiarato in decibel arrotondati al numero intero più vicino e classificato A se N è pari o inferiore al valore limite LV meno 3, B se N è superiore a LV meno 3 e pari o inferiore a LV, e C se N è superiore a LV; l'aderenza sulla neve ai sensi dell'allegato 7 del regolamento UNECE n. 117; e l'aderenza sul ghiaccio rispetto a metodi affidabili, accurati e riproducibili che riflettano lo stato dell'arte. Quando un tipo di pneumatico rientra in più di una classe, usare la scala di classificazione della classe più elevata.

Art. 9 and Annex I, Parts A to E, Annex II, points 1.2 to 1.5 and 2.2, and Annex V

- Corredare gratuitamente ogni pneumatico C1, C2 e C3 immesso sul mercato di un'etichetta adesiva individuale conforme all'allegato II e di una scheda informativa sul prodotto, oppure di un'etichetta stampata e di una scheda informativa sul prodotto per ogni lotto di uno o più pneumatici identici. L'etichetta riporta il codice QR, il Suo nome commerciale o marchio, l'identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, l'indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità ai sensi del regolamento UNECE n. 30 o n. 54, la classe del pneumatico C1, C2 o C3, i pittogrammi, le scale e le classi di consumo di carburante e aderenza sul bagnato nella parte superiore e, nella parte inferiore, il pittogramma, il valore e la classe della rumorosità di rotolamento, i pittogrammi di aderenza sulla neve e sul ghiaccio se il pneumatico ne ha i requisiti e il numero di serie 2020/740; la dimensione minima è di 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza su sfondo bianco al 100 %, con caratteri Verdana e Calibri e i codici colore dell'allegato II. Art. 4(1) and Annex II, points 1 and 2
- Inserire le informazioni dell'allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: nella parte pubblica il Suo nome commerciale o marchio, l'indirizzo, i recapiti e l'identificazione legale, l'identificativo del tipo di pneumatico, l'etichetta in formato elettronico, le classi e gli altri parametri dell'etichetta e i parametri della scheda informativa sul prodotto; nella parte relativa alla conformità gli identificativi di tutti i tipi di pneumatici equivalenti già immessi sul mercato, una descrizione generale con dimensioni, indice di carico e indice di velocità, i protocolli di prova, di classificazione e di misurazione dei parametri dell'allegato I, eventuali precauzioni specifiche per il montaggio, l'installazione, la manutenzione o le prove, i parametri tecnici misurati e i calcoli effettuati con essi. Trattare come nuovo tipo di pneumatico quello le cui caratteristiche rilevanti per l'etichetta o per la scheda cambiano, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità. Art. 5(1), (6) and (7), and Annex VII
- Inserire le informazioni dell'allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere sul mercato un pneumatico prodotto dopo il 1° maggio 2021: la parte pubblica (la Sua identificazione, l'identificativo del tipo di pneumatico, l'etichetta elettronica, le classi e i parametri della scheda) e la parte relativa alla conformità (tipi equivalenti, descrizione, protocolli di prova, parametri misurati e calcoli).

Art. 5(1) and Annex VII

- Trattare come nuovo tipo di pneumatico nella banca dati quello le cui caratteristiche rilevanti per l'etichetta o per la scheda cambiano, e indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico. Art. 5(6)

- Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del tipo di pneumatico. Art. 5(7)
- Presentare a un'autorità nazionale competente, termine che l'articolo 4, paragrafo 5, definisce rinviando all'«autorità nazionale» dell'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, prima dell'immissione del tipo di pneumatico sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull'etichetta e l'etichetta stessa, così che l'autorità possa verificarne l'esattezza; tenere pronta per l'ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica fino all'inserimento nella banca dati, e fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno. Art. 4(5), Art. 5(4) and (5), and Art. 11(3)
- Prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, presentare a un'autorità nazionale competente i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate sull'etichetta e l'etichetta stessa, così che l'autorità possa verificarne l'esattezza. Art. 4(5)
- Fino all'inserimento nella banca dati, tenere pronta per l'ispezione, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di un'autorità di vigilanza del mercato, una versione elettronica della documentazione tecnica. Art. 5(4)
- Fornire su richiesta alle autorità di omologazione o di vigilanza del mercato ogni ulteriore informazione di cui abbiano bisogno. Art. 5(5) and Art. 11(3)
- Mostrare l'etichetta nelle Sue attività di vendita e di marketing: nella vendita a distanza mostrare l'etichetta in prossimità dell'indicazione del prezzo, in dimensioni proporzionate alla specifica dell'allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto, anche in forma stampata su richiesta; mostrare l'etichetta in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico e in prossimità del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa online; e mostrare l'etichetta e le informazioni dell'allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico, indicando l'intervallo dal tipo con prestazioni più basse a quello con prestazioni più elevate quando una famiglia di pneumatici è classificata diversamente in base alla dimensione. Art. 4(2), (3) and (4), and Annex IV, points 1 and 2
- Pubblicare sul Suo sito web un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento, una spiegazione dei pittogrammi dell'etichetta e l'avvertenza che i risparmi effettivi di carburante e la sicurezza stradale dipendono in larga misura dal comportamento del conducente, che la guida ecologica può ridurre sensibilmente il consumo di carburante, che la pressione dei pneumatici va controllata regolarmente per ottimizzare l'efficienza in termini di consumo di carburante e l'aderenza sul bagnato e che le distanze di arresto vanno sempre rispettate; ove pertinente, pubblicare anche l'avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati per il ghiaccio e la neve compatta e possono offrire prestazioni non ottimali, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura, in condizioni meno severe. Annex IV, points 3 and 4
- Garantire l'esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte non conformi al regolamento che possano indurre in errore o confondere gli utilizzatori finali riguardo ai parametri dell'allegato I, né etichette che imitino l'etichetta UE dei pneumatici. Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto. Art. 4(6), (8), (9) and (10)
- Garantire l'esattezza di ogni etichetta e scheda informativa sul prodotto che si fornisce, e non fornire né esporre altre etichette, marchi, simboli o scritte che possano indurre in errore o confondere gli

utilizzatori finali riguardo ai parametri dell'allegato I, o che imitino l'etichetta UE dei pneumatici.

Art. 4(6), (9) and (10)

- Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio a qualsiasi non conformità di cui si è responsabili, di propria iniziativa o quando richiesto. Art. 4(8)

Fornitore: importatore

- In quanto importatore che immette sul mercato dell'Unione pneumatici provenienti da un paese terzo, Lei è un fornitore, per cui gli articoli 4 e 5 si applicano integralmente: l'etichetta e la scheda informativa sul prodotto con ogni pneumatico o lotto, l'inserimento nella banca dati prima dell'immissione sul mercato, la presentazione dei valori e dell'etichetta all'autorità nazionale competente, l'esattezza, gli obblighi relativi alla vendita a distanza, alla pubblicità e al materiale promozionale e le avvertenze sul sito web. Il presente regolamento non prevede alcun regime ridotto per gli importatori né un ruolo di sola verifica. Art. 3, points (13) and (15), Art. 4 and Art. 5
- Ottenere dal fabbricante, prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, i risultati delle prove e della classificazione dell'allegato I, l'allineamento di laboratorio dell'allegato V per la resistenza al rotolamento e i dati di conformità dell'allegato VII, poiché Lei deve poter inserire i protocolli, i parametri tecnici misurati e i calcoli nella parte relativa alla conformità della banca dati e mettere la documentazione tecnica a disposizione di un'autorità di vigilanza del mercato entro 10 giorni lavorativi fino a quando non l'avrà fatto. Art. 5(1) and (4), Annex V and Annex VII, point 2
- Verificare i pneumatici rispetto all'articolo 2 prima di importarli: le otto esclusioni dell'articolo 2, paragrafo 2, comportano l'assenza di obblighi, i pneumatici ricostruiti non ne hanno finché la Commissione non adotterà gli atti delegati, e i pneumatici di seconda mano sono coperti solo se importati da un paese terzo, il che rende un pneumatico usato importato un prodotto soggetto a etichettatura completa, mentre lo stesso pneumatico scambiato all'interno dell'Unione non lo è.

Art. 2(1) and Art. 2(2), point (h)

- Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare nella banca dati quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico, conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità e inserire i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato, che dovevano essere inseriti entro il 30 novembre 2021.
- Art. 5(2), (6) and (7)
- Mantenere aggiornata la scheda nella banca dati: registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, indicare quando si cessa di immettere sul mercato un tipo di pneumatico e inserire gli eventuali pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021 che si continuano a immettere sul mercato. Art. 5(2) and (6)
 - Conservare le informazioni della parte relativa alla conformità per cinque anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultima unità del tipo di pneumatico. Art. 5(7)
 - Collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili; essere pronti alla verifica dell'allegato VI, in cui si prova dapprima un solo pneumatico o una sola serie di pneumatici e, se la prova dà esito negativo, altri tre pneumatici o serie, e attendersi di sostenere i costi dell'esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto se si è ritenuti non conformi. Art. 4(8), Art. 10, Art. 12(4) and Annex VI

Fornitore: rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE

- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento; se il fabbricante non è stabilito nell'Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell'Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5. Art. 3, points (14) and (15)
- Agire in base a un mandato scritto del fabbricante che copra compiti specifici con riguardo agli obblighi del fabbricante ai sensi del regolamento. Art. 3, point (14)
- Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione e Lei immette i pneumatici sul mercato dell'Unione, Lei è il fornitore e per tali pneumatici è soggetto agli obblighi degli articoli 4 e 5. Art. 3, point (15)
- Registrare i tipi di pneumatici nella banca dati dei prodotti con la Sua identificazione di fornitore, indicando nella parte pubblica il nome commerciale o marchio, l'indirizzo, i recapiti e l'identificazione legale, e mantenere completa la parte relativa alla conformità con i protocolli di prova, i parametri misurati e i calcoli. Art. 5(1) and Annex VII
- Presentare all'autorità nazionale competente, prima dell'immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l'etichetta, e rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato. Art. 4(5) and Art. 5(5)
- Presentare all'autorità nazionale competente, prima dell'immissione dei tipi di pneumatici sul mercato, i valori usati per determinare le classi, le eventuali informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l'etichetta. Art. 4(5)
- Rispondere alle richieste di ulteriori informazioni delle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato. Art. 5(5)
- Mettere a disposizione la documentazione tecnica, su richiesta, delle autorità di altri Stati membri o degli organismi accreditati nazionali competenti, collaborare con le autorità di vigilanza del mercato e adottare immediatamente provvedimenti per porre rimedio alla non conformità di cui si è responsabili. Art. 4(7) and (8)

Distributore di pneumatici: grossista, rivenditore, officina o negozio online

- Nel punto vendita, assicurarsi che i pneumatici esposti rechino l'etichetta adesiva del fornitore conforme all'allegato II in posizione chiaramente visibile e leggibile per intero e che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile, anche in forma stampata su richiesta; per un pneumatico che fa parte di un lotto di pneumatici identici, mostrare l'etichetta stampata all'utilizzatore finale prima della vendita ed esporla chiaramente in prossimità del pneumatico, con la scheda informativa sul prodotto disponibile.

Art. 6(1), points (a) and (b)

- Quando i pneumatici offerti in vendita non sono visibili all'utilizzatore finale al momento della vendita, situazione normale in un'officina o in un negozio basato su un magazzino, consegnare all'utilizzatore finale una copia dell'etichetta dei pneumatici prima della vendita. Art. 6(4)
- Per i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, mostrare l'etichetta dei pneumatici in prossimità dell'indicazione del prezzo, chiaramente visibile e leggibile e in dimensioni proporzionate a quelle specificate al punto 2.1 dell'allegato II, e rendere accessibile la scheda informativa sul prodotto; è ammessa una visualizzazione annidata dell'etichetta per uno specifico tipo di pneumatico. Art. 6(7)
- Nella vendita a distanza cartacea mostrare l'etichetta dei pneumatici e dare agli utilizzatori finali accesso alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e, su richiesta, in forma stampata; nella vendita a distanza tramite telemarketing comunicare agli utilizzatori finali la classe di ciascun parametro dell'etichetta e informarli che possono accedere all'etichetta e alla scheda informativa sul prodotto tramite un sito web ad accesso libero e chiedendone una copia stampata.

Art. 6(5) and (6)

- Mostrare l'etichetta dei pneumatici in qualsiasi pubblicità visiva relativa a uno specifico tipo di pneumatico, e in prossimità dell'indicazione del prezzo quando la pubblicità indica un prezzo, con visualizzazione annidata ammessa per le pubblicità visive su internet; mostrare l'etichetta dei pneumatici e includere le informazioni dell'allegato IV in qualsiasi materiale promozionale tecnico relativo a uno specifico tipo di pneumatico. Art. 6(2) and (3), and Annex IV
- Ove pertinente, pubblicare sul Suo sito web l'avvertenza che i pneumatici con aderenza sul ghiaccio sono progettati specificamente per fondi stradali coperti di ghiaccio e neve compatta, dovrebbero essere usati solo in condizioni climatiche molto severe e possono offrire prestazioni non ottimali in condizioni meno severe, in particolare in termini di aderenza sul bagnato, manovrabilità e usura. Annex IV, point 4
- Attendersi ispezioni di routine e ad hoc nel Suo punto vendita: gli Stati membri devono garantire che le loro autorità di vigilanza del mercato gestiscano un tale sistema di ispezioni ai sensi del regolamento (UE) 2019/1020, e la strategia nazionale di vigilanza del mercato deve comprendere azioni per far rispettare efficacemente l'etichettatura dei pneumatici. Art. 11(4) and Art. 12(3)

Fornitore di veicoli e distributore di veicoli che vendono veicoli nuovi

- Quando un utilizzatore finale intende acquistare un veicolo nuovo, fornirgli prima della vendita l'etichetta dei pneumatici offerti con il veicolo o montati su di esso, insieme all'eventuale materiale promozionale tecnico pertinente, e assicurare che la scheda informativa sul prodotto sia disponibile. Art. 7
- Ottenere dal fornitore dei pneumatici le etichette e le schede informative sul prodotto di ogni opzione di pneumatico che si offre con un veicolo, la cui scheda nella banca dati contiene l'etichetta in formato elettronico e i parametri della scheda, così che l'utilizzatore finale possa confrontare le opzioni prima di scegliere. Art. 5(1) and Annex VII, point 1
- Se si vendono anche pneumatici separatamente, come negozio di pneumatici o officina annessa al concessionario, per tali vendite si è distributori e si applicano integralmente gli obblighi dell'articolo 6, compresa l'esposizione nel punto vendita, la copia dell'etichetta quando i pneumatici non sono visibili e la visualizzazione in prossimità del prezzo online. Art. 3, point (16), and Art. 6
- Trattare l'etichetta dei pneumatici come le altre informazioni precontrattuali che si devono fornire: l'obbligo sussiste prima della vendita e nei confronti dell'utilizzatore finale, definito come il consumatore, il gestore di flotte o l'impresa di trasporto su strada che acquista o si prevede che acquisti un pneumatico. Art. 3, point (19), and Art. 7

Prestatore di servizi di hosting il cui sito è usato per vendere pneumatici

- Se si consente la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito internet, consentire la visualizzazione dell'etichetta dei pneumatici e della scheda informativa sul prodotto fornite dal fornitore in prossimità dell'indicazione del prezzo; la possibilità tecnica deve esistere, per cui un modello di inserzione che non può recare l'etichetta è di per sé la non conformità. Art. 8
- Informare il distributore che vende attraverso il proprio sito dell'obbligo di mostrare l'etichetta dei pneumatici e la scheda informativa sul prodotto. Art. 8
- Intendere il riferimento dell'articolo 8 a un prestatore di servizi ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE come un riferimento all'articolo 6 del regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, che ha soppresso gli articoli da 12 a 15 di tale direttiva e si applica dal 17 febbraio 2024. Art. 89 and Art. 93(2)
- Se si fa più che ospitare e si mettono effettivamente pneumatici a disposizione sul mercato, si è distributori ai sensi dell'articolo 3, punto 16, e si applicano integralmente alle proprie inserzioni gli obblighi dell'articolo 6, compresa l'etichetta in prossimità dell'indicazione del prezzo e la scheda informativa sul prodotto accessibile. Art. 3, point (16), and Art. 6(7)

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni e sui meccanismi di applicazione relative alle violazioni del regolamento e degli atti delegati adottati in base ad esso e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione; le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e gli Stati membri dovevano notificare tali norme alla Commissione entro il 1° maggio 2021 e devono notificare senza indugio ogni modifica successiva. Le autorità di vigilanza del mercato possono inoltre recuperare i costi dell'esame dei documenti e delle prove fisiche sul prodotto da un fornitore che non si conforma e agire con i poteri del regolamento (UE) 2019/1020, che si applica ai pneumatici interessati: richiedere documenti e informazioni sulla catena di fornitura, ispezionare e provare i prodotti, esigere misure correttive, vietare la messa a disposizione di un prodotto e farlo ritirare, richiamare o distruggere. L'articolo 11, paragrafo 1, vieta agli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato o la messa in servizio di pneumatici conformi, e l'articolo 11, paragrafo 2, limita gli incentivi nazionali ai pneumatici di classe A o B per la resistenza al rotolamento o l'aderenza sul bagnato, salvo le misure di tassazione e le misure fiscali. In Danimarca la legge sui prodotti (LBK n. 22 dell'8 gennaio 2026) elenca il regolamento come settore di prodotto n. 33 e ne fa un regolamento sui prodotti che l'autorità di controllo fa rispettare: l'autorità può disporre un divieto temporaneo di consegna, commercializzazione, esposizione o altra messa a disposizione quando un prodotto può presentare un rischio, ordinare a chiunque abbia immesso un prodotto sul mercato o sia stato un anello della sua vendita di avvisare gli utenti dei rischi, di porre fine al marketing ingannevole, di porre rimedio alla non conformità, di interrompere le vendite o la consegna, di ritirare il prodotto in modo effettivo e immediato, di richiamarlo dagli utenti o di distruggerlo in sicurezza, emettere avvertimenti e vietare l'immissione sul mercato, la messa a disposizione, la consegna o la messa in servizio. Un pneumatico non conforme al regolamento pone l'operatore economico in violazione del § 5, comma 1, n. 2, della legge sui prodotti, che impone ai prodotti di essere conformi ai regolamenti sui prodotti e che il § 3 a non disattiva per i prodotti connessi alla circolazione stradale. Tale violazione è punita ai sensi del § 37, comma 1, n. 1, con una sanzione pecuniaria, salvo che altre norme prevedano una pena più severa, e la pena può arrivare alla reclusione fino a 2 anni in presenza di circostanze aggravanti, cioè pericolo per la sicurezza o la salute, un incidente con lesioni gravi o morte, reiterazione o violazione sistematica a scopo di lucro, poiché l'etichettatura dei pneumatici è il settore di prodotto n. 33, compreso nella fascia a cui si applica l'aggravamento. L'inosservanza delle decisioni dell'autorità e l'elusione del suo controllo sono punite con la stessa scala. Le imprese possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi del capitolo 5 del codice penale. La legge consente inoltre al ministro per le imprese di stabilire con decreto le sanzioni per i regolamenti sui prodotti, ma il § 3 a esclude l'applicazione di tale potere ai prodotti connessi alla circolazione stradale e non è stato adottato alcun decreto di questo tipo per l'etichettatura dei pneumatici.

Art. 11 and Art. 12; Art. 14 and Art. 16; § 2, stk. 1, nr. 33, § 3 a, § 4, nr. 5 and 6, § 5, stk. 1, nr. 2, § 9, § 13, § 14, § 14 a, § 16 and § 37

Lista di controllo

1. Verificare che il pneumatico sia un pneumatico C1, C2 o C3 e non rientri nelle otto esclusioni dell'articolo 2, paragrafo 2: professionale fuoristrada, solo per veicoli anteriori a ottobre 1990, scorta temporanea di tipo T, indice di velocità inferiore a 80 km/h, diametro nominale del cerchio pari o inferiore a 254 mm o pari o superiore a 635 mm, chiodato o con altri dispositivi di trazione, solo per competizioni e di seconda mano non importato da un paese terzo (articolo 2).
2. Stabilire il proprio ruolo per ciascun pneumatico: fornitore se si è un fabbricante dell'UE, il rappresentante autorizzato di un fabbricante extra UE o un importatore che immette pneumatici sul mercato dell'Unione, distributore se li si mette a disposizione più avanti nella catena, fornitore o distributore di veicoli quando i pneumatici accompagnano un veicolo nuovo, o prestatore di servizi di hosting quando altri vendono attraverso il proprio sito (articolo 3, punti da 12 a 16, e articoli da 6 a 8).
3. Provare e classificare ogni tipo di pneumatico secondo l'allegato I con i metodi del regolamento UNECE n. 117 e l'allineamento di laboratorio dell'allegato V per la resistenza al rotolamento, e registrare la classe di consumo di carburante da A a E, la classe di aderenza sul bagnato da A a E, il valore di rumorosità in dB(A) e la relativa classe da A a C, nonché se il pneumatico soddisfa i valori dell'indice di aderenza sulla neve e sul ghiaccio (articolo 9 e allegati I e V).
4. Produrre l'etichetta dell'allegato II per ciascun tipo di pneumatico: codice QR, nome commerciale o marchio, identificativo del tipo di pneumatico, designazione della dimensione con indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità, classe del pneumatico, blocchi di consumo di carburante e aderenza sul bagnato, blocco della rumorosità, pittogrammi della neve e del ghiaccio ove applicabili e numero di serie 2020/740, in formato minimo di 75 mm per 110 mm, con i caratteri e i colori specificati (allegato II).
5. Redigere la scheda informativa sul prodotto dell'allegato III con i nomi commerciali del fornitore e del fabbricante, l'identificativo del tipo di pneumatico, la designazione della dimensione, le tre classi e il valore di rumorosità, le indicazioni su neve e ghiaccio e le date di inizio e, una volta nota, di fine produzione del tipo di pneumatico in settimana e anno (allegato III).
6. Inserire le informazioni pubbliche e di conformità dell'allegato VII nella banca dati dei prodotti prima di immettere il tipo di pneumatico sul mercato, registrare come nuovo tipo un tipo di pneumatico modificato, annotare quando si cessa di immetterlo sul mercato e conservare le informazioni di conformità per cinque anni dopo l'ultima unità (articolo 5 e allegato VII).
7. Presentare i valori, le informazioni supplementari sulle prestazioni dichiarate e l'etichetta all'autorità nazionale competente prima dell'immissione sul mercato e tenere disponibile una copia elettronica della documentazione tecnica entro 10 giorni lavorativi da una richiesta fino a quando non esista la scheda nella banca dati (articolo 4, paragrafo 5, e articolo 5, paragrafo 4).
8. Predisporre la catena di esposizione: etichetta adesiva o etichetta di lotto in ogni punto vendita, copia dell'etichetta all'acquirente quando i pneumatici non sono visibili, etichetta in prossimità del prezzo nelle inserzioni online e nella vendita a distanza cartacea, classi comunicate a voce nel telemarketing, etichetta nella pubblicità visiva e informazioni dell'allegato IV nel materiale promozionale tecnico (articoli 4, 6 e 7 e allegato IV).
9. Pubblicare i contenuti dell'allegato IV sul sito web, il link alla pagina web della Commissione, la spiegazione dei pittogrammi, l'avvertenza sul comportamento del conducente e, ove pertinente, l'avvertenza sull'aderenza sul ghiaccio, e rimuovere qualsiasi etichetta, marchio o scritta che possa indurre in errore sui parametri dell'allegato I o imitare l'etichetta UE dei pneumatici (articolo 4, paragrafi 9 e 10, e allegato IV, punti 3 e 4).

Fonti

1. Regolamento (UE) 2020/740 sull'etichettatura dei pneumatici, testo consolidato del 5 giugno 2020 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02020R0740-20200605>
2. Regolamento (UE) 2020/740 nel testo pubblicato nella GU L 177 del 5 giugno 2020 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32020R0740>
3. Informazioni sul documento, date, rettifiche e relazioni per il CELEX 32020R0740 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32020R0740>
4. Regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici, abrogato dal 1° maggio 2021 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R1222>
5. Regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, con le classi di pneumatici dell'articolo 8, paragrafo 1, e i valori limite di rumorosità di rotolamento dell'allegato II, parte C, abrogato dal 6 luglio 2022 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX:32009R0661>
6. Regolamento (UE) 2019/2144 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore, che abroga il regolamento (CE) n. 661/2009 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R2144>
7. Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
8. Regolamento (UE) 2017/1369 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica, il cui articolo 12 istituisce la banca dati dei prodotti EPREL (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1369>
9. Regolamento (UE) 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore, il cui articolo 3, punto 37, definisce l'autorità nazionale (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0858>
10. Regolamento (UE) 2022/2065, il regolamento sui servizi digitali, il cui articolo 89 sopprime gli articoli da 12 a 15 della direttiva 2000/31/CE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022R2065>
11. COM(2026) 565 definitivo, proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/1369 e del regolamento (UE) 2020/740 per quanto riguarda la semplificazione e il migliore uso delle opzioni digitali per l'etichettatura energetica e dei pneumatici (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52026PC0565>
12. Pneumatici, l'etichetta UE dei pneumatici e gli obblighi di fornitori e rivenditori (Commissione europea, Energy Efficient Products) — https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/product-list/tyres_en
13. Informazioni EPREL per i fornitori di prodotti (Commissione europea, Energy Efficient Products) — https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/suppliers_en
14. EPREL, il registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (Commissione europea) — <https://eprel.ec.europa.eu/screen/home>
15. Bekendtgørelse af lov om produkter og markedsovervågning, LBK nr. 22 af 8. januar 2026 (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2026/22>
16. Bekendtgørelse nr. 787 af 18. juni 2025 om Færdselsstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2025/787>

.7. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Erhvervsstyrelsen) —
<https://erhvervsstyrelsen.dk/sikkerhedsstyrelsen-en-del-af-erhvervsstyrelsen>

Generato da <https://www.conphora.com/it/regolamenti-ue/tlr/> il 13 ottobre 2026

Redatta a partire dal testo ufficiale su EUR-Lex e dagli orientamenti della Commissione, con una fonte per ogni dato. Non costituisce consulenza legale.